

Modena, 28 dicembre 2021

Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che proroga fino al 31 marzo 2022:

- *lo stato di emergenza, con i relativi termini ad esso correlati;*
- *il congedo parentale al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid-19.*

Il provvedimento dispone inoltre la proroga, non oltre il 28 febbraio 2022, del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

Il DL n. 221/2021, in vigore dal 25 dicembre 2021, contiene altresì ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, delle quali seguirà apposito Aggiornamento



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021**, recante la "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*".


Il provvedimento, **in vigore dal 25 dicembre 2021**, dispone la **proroga fino al 31 marzo 2022**:

- dello **stato di emergenza**, con i relativi termini ad esso correlati;
- del **congedo parentale al 50%** per i genitori con figli in quarantena causa Covid-19.

Viene altresì prorogato, non oltre il **28 febbraio 2022**, il **diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili**.

Per quanto riguarda le ulteriori misure introdotte dal Decreto in esame si rimanda ad un successivo aggiornamento AP.


PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

	Considerato il protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, l'art. 1 del Decreto Legge n. 221/2021 dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 .
---	---


Proroga di termini correlati con lo stato di emergenza

L'art. 16 del DL n. 221/2021 proroga **fino al 31 marzo 2022** una serie di termini correlati allo stato di emergenza. L'elenco completo delle disposizioni prorogate è contenuto nell'**allegato A** del decreto stesso; di seguito si riportano le norme di interesse per il settore **lavoro**.

Tematica	Riferimento normativo
Trattamento dei dati personali	Art. 17-bis, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020
Sorveglianza sanitaria	Art. 83 del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020
Lavoro agile	Art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020

	Per quanto riguarda il lavoro agile viene prorogata, fino al 31 marzo 2022 , la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
---	---

LAVORATORI FRAGILI

	L'articolo 17, comma 1, del DL n. 221/2021 proroga le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all' articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020
---	--

Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di

inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Tale possibilità viene riconosciuta **non oltre il 28 febbraio 2022** ai c.d. lavoratori fragili, ossia i **dipendenti pubblici e privati** in possesso:

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **terapie salvavita**,
- nonché del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ([art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992](#)).

Il DL n. 221/2021, al comma 2 dell'articolo 17, precisa inoltre che, **entro 30 giorni dalla pubblicazione** dello stesso, con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, *"sono individuate le **patologie croniche** con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto"*.

CONGEDO PARENTALE

L'articolo 17, comma 3, del DL n. 221/2020, **proroga al 31 marzo 2022** il **congedo parentale** previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità, affetti da SARS Cov-2 o in quarantena da contatto o in DAD, c.d. "**Congedo parentale SARS CoV-2**", indennizzato al **50%**.